

IL "LIBRO ROSSO", DELLA CITTÀ DI BARI

Le alterne vicende dei comuni di nostra terra nel sec. XVI, la necessità di conservare in tanta confusione i documenti che testimoniavano delle libertà e dei privilegi conquistati a fatica, e la difficoltà di tenerli riuniti in unica sede idonea, indussero gli amministratori a far ricopiare in un libro (detto poi rosso dal colore del cuoio della rilegatura) i privilegi, le concessioni, gli statuti e quant'altri manoscritti potessero tornare utili alla Città.

Si indussero a ciò forse anche nell'intento di mettere più direttamente in vista tali documenti ai nuovi signori che, per potersi impadronire più agevolmente dei domini, sembravano propensi, se non proprio a rispettarli, per lo meno a confermarli (1).

Purtroppo quelli giunti a noi non sono molti e c'è da dolersene, poiché questi libri rappresentano una notevolissima fonte per la nostra storia. Ad essi infatti molta importanza annettono gli studiosi, e il Carabellese nei riguardi di quello di Bari così si esprimeva: « Ma la sorte, cui è fatalmente destinato il *Libro Rosso* o *Messaletto* di Bari, è davvero terribile, in quanto che nonostante le amorevoli ricerche fattene da alcuni studiosi, come il Perotti, nessuno sa dire con precisione dov'esso si trovi ed in quali condizioni, né come e dove andrà a finire insieme col rimanente cumulo di carte dell'archivio dell'Università barese, infaustamente, e chi sa come, andatesi a raccogliere in casa della nobile signora Calò-Carducci, ritirata a Napoli » (2).

(1) FRANCESCO CARABELLESE, *La Puglia nel sec. XV*, Bari, 1901, p. VII.

(2) Il CARABELLESE, *op. cit.*, p. IX, parla del *Libro Rosso* e del *Messaletto* come di un unico documento; così anche E. ROGADEO, *Il libro dei privilegi della città di Bari detto il Messaletto*, in « Rassegna Pugliese », XI (1894), pp. 203-205, e G. PRAIFANO, *Archivi di Terra di Bari*, Bari, 1910, p. 125; ma non sembra siano nel vero.

Dell'argomento si occupò L. D'ADDABBO in un breve scritto sul *Messaletto*, apparso in « Iapigia », A. IX, fasc. II, p. 248. Stando a quant'egli dice, il *Libro Rosso*, sul quale ci intratteniamo, e il *Messaletto* sono documenti del tutto distinti.

Senza dubbio, i timori dello storico pugliese erano esagerati, poiché il *Libro Rosso*, intitolato « Privileggi e Provisioni per la Città di Bari » è pervenuto il 26 luglio 1943 all'Archivio di Stato di Bari in condizioni tali da far ritenere che esso sia stato custodito con grande e assai lodevole cura dalla famiglia Calò-Carducci (1).

Esso è uno dei più interessanti fra quelli pervenutici, scritto con inchiostro nero su carta molto spessa e rilegato con cartone ricoperto da pergamena: è largo cm. 27, alto 9, e lungo 42; si compone di 434 fogli scritti.

Non è agevole precisare la data di trascrizione, non essendo questa avvenuta in un unico periodo di tempo, come chiaramente si deduce dallo stato di conservazione della carta, dalla diversa colorazione degli inchiostri e dai fogli aggiunti. Si può affermare solo che esso nel suo corpo principale fu ultimato nel 1623, ricavandosi ciò dalla data degli istrumenti rogati dal notaio Scipione Cardassi che in principio dell'elenco scrive: « Tavola Generale delli Protocolli di me Scipione Cardassi dell'anno 1598 per tutto il 1623 »; in seguito, e fino al 1647, ne aggiunse pochi altri ed una memoria.

Nella nota dei « Re che hanno dominato e che dominano il Regno di Napoli » è scritto: « Filippo IV figliuolo del III di Austria al presente regna » (Filippo IV regnò dal 1621 al 1665). Inoltre nel 1607 era già in atto la trascrizione, poiché a fol. 226 si legge: « Nota degli Arcivescovi Baresi dal tempo della unione delle due sedi di Canosa et di Bari che sono anni 770 sin'al presente 1607 ». Ma ancora prima di quell'anno vi lavorava « Nicol'Angelus (2) Cardassa », il quale è il compilatore del nucleo diplomatico vero e proprio del libro, che si compone di 218 pagine, nelle quali sono trascritti i privilegi e le provisioni vice-reali e della R. Camera.

(1) Le trattative per la cessione furono iniziate circa un anno prima dal dr. Annibale, Direttore dell'Archivio di Stato di Bari, che richiamò sul documento l'attenzione anche della Sovrintendenza Archivistica di Napoli e dell'Ufficio Centrale degli Archivi di Stato presso il Ministero dell'Interno: ma, pur essendo state portate a termine favorevolmente, il contratto non poté essere firmato subito dopo, per la improvvisa morte del detentore Andrea Guarnieri Calò-Carducci, al quale il *Libro* era pervenuto nel settembre 1917 da Giulia Guarnieri. Solo nella data suddetta la cessione poté essere stipulata dallo scrivente, Vice-Conservatore dello stesso Archivio, dopo aver superato non poche altre difficoltà, con la vedova del Guarnieri, Signora Anna Chiaia.

(2) E non Michelangelo, come scrive il D'Addabbo nello scritto innanzi citato.

La differenza delle calligrafie fra questo nucleo e quello aggiunto è evidente, come evidente è la diversità del tempo in cui i manoscritti furono copiati. E se si tien presente che i privilegi contenuti in quelle pagine sono ben 86, di cui alcuni molto lunghi; il fatto che Nicol'Angelo Cardassi non scriveva, ma dettava ad un amanuense, e la facile presunzione, corroborata dalla osservazione delle scritture, che dall'epoca in cui fu terminato il lavoro del primo nucleo a quella in cui fu iniziato il secondo sia passato qualche anno, si giunge facilmente, andando a ritroso, all'anno 1594, data verso la quale si vuole che sia stato compilato tutto il documento (1). Si può concludere, pertanto, che esso fu trascritto fra il 1594 e il 1647.

Chi lo trascrisse? Due furono certamente i trascrittori: Nicol'Angelo Cardassi che si firma in calce ai privilegi: « Concordat cum suo originali privilegio conservato in Archivio Barii Notarius Nicol'Angelus Cardassa de Baro », e Scipione Cardassi che controfirma i privilegi e firma le provisioni: « Concordat ut supra... fateor ego quoque notarius Scipio Cardassi », e appone il segno del tabellionato. Nicol'Angelo detta ad un amanuense, come si è detto innanzi, e Scipione scrive di proprio pugno.

L'opera è divisa in quattro parti: la prima porta l'indice ed alcune curiosità in 19 fogli; la seconda porta i privilegi e le provisioni in 219 fogli; la terza contiene curiosità, memorie, statuti per il buon reggimento della Città, capitoli di dazi e gabelle in sessantasei fogli da 226 a 292 (2); la quarta comprende una elencazione di protocolli, istrumenti e codicilli rogati da Scipione e dal padre. Si notano in varie parti del *Libro* alcune annotazioni molto recenti nonostante l'esplicita raccomandazione in contrario di Scipione Cardassi: fra le altre l'aggiunzione di cinque nomi all'elenco delle famiglie della Piazza dei Nobili, una delle quali è quella dei Calò-Carducci.

Il nucleo diplomatico contiene 86 privilegi, così suddivisi secondo l'ordine cronologico: uno di Carlo II del 1299, che è il più antico di quelli trascritti: cinque di Roberto D'Angiò dal 1316 al 1326; sette di Giovanna I dal 1343 al 1364; quattro di Ludovico figlio di Giovanna dal 1352 al 1384; tredici di Roberto principe di Taranto Imperatore Costantinopolitano dal 1354 al 1359; ven-

(1) D'ADDABBO, *op. cit.*

(2) Mancano i fogli dal 220 al 225 che avrebbero dovuto contenere, stando all'indice, la descrizione della famiglia Cardassi.

ticinque di Ladislao di Ungheria dal 1399 al 1413; diciannove di Giovanna II dal 1414 al 1438: uno di Giacomo Candola datato 1400 da Vasto; uno di Sforza Maria Sforza del 1466; uno di Ludovico Maria Sforza senza data: tre di Ferdinando dal 1466 al 1476; due di Ferdinando il Cattolico del 1508; una di Giovanna e suo figlio Carlo del 1518, e uno dello stesso divenuto Carlo V e di sua madre Giovanna del 1526; infine due capitoli di grazie concessi rispettivamente da Federico di Aragona nel 1466 e da Sigismondo e Bona di Polonia nel 1527.

Molti sono del tutto inediti; di alcuni è stato pubblicato il transunto del notar D'Addosio, che potè vedere il *Libro* per gentile concessione di don Ignazio Caldò-Carducci; altri ancora, unitamente al transunto, sono stati pubblicati dal Carabellese (1) che li trascrisse dagli originali rinvenuti presso lo stesso Archivio D'Addosio; qualche altro da Ludovico Pepe (2).

L'originale dei capitoli di grazie concessi da Sigismondo e Bona di Polonia nel 1527 è conservato presso l'Archivio di Stato di Bari, al quale fu donato dalla famiglia Guarnieri, e sarà oggetto, tra breve, di una tesi di laurea su Bona Sforza Regina di Polonia e Duchessa di Bari.

Nel retro, di ogni privilegio sono trascritte delle provisioni vicereali o della R. Camera, in tutto 94 dalla più antica del 1560 alla più recente del 1634. Esse trattano tutti gli argomenti interessanti la vita cittadina con particolare riferimento alla parte amministrativa.

Le provisioni sono molto importanti ed ai fini storici possono essere di grande aiuto per chi vorrà studiarle, perché si ha modo di ricavare da esse molte preziose notizie per ricostruire la vita della Città in quello scorcio di tempo. Le provisioni, a differenza dei privilegi, sono quasi tutte sconosciute.

Si nota nella lettura di esse che la Città è molto gelosa delle sue prerogative e delle libere istituzioni che la governano, e soprattutto di una certa autonomia alla quale non era nuova, se fin dal 1425 il Doge di Venezia Francesco Foscari scriveva direttamente alla Città. Questa ricorre continuamente contro i soprusi

(1) CARABELLESE, *op. cit.*, pp. 107 e 207.

(2) LUDOVICO PEPE, *Storia della successione degli Sforzeschi negli stati di Puglia e Calabria*, e documenti, Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria, Bari, 1900. Il Pepe ricavò i documenti da manoscritti del Conte E. Rogadeo.

di ogni genere che Governatori e Capitani tentano contro di lei, con una prontezza quasi astiosa, dalla quale si deduce che mal sopporta la loro ingerenza e la loro presenza. I « Capitani a guerra » inviati dal potere Regio nella Città commettono soprusi e interpretano a loro piacimento le Commissioni ricevute dal Re: «...La Università, et homini della Città di Bari fanno humilmente intendere a V. E. qualmente li Capitanei a' guerra, che veneno in detta Città, si intromettono in voler conoscere le cause pertinenti alla iustitia delli cittadini, et abitanti di essa Città, procedendo de facto a carceratione, et atti irrettrabili, interpretando lor commissioni come loro vogliono e tutto per travagliare, et atterrire essi poveri supplicanti et massime li Eletti del Consiglio et Sindici a ciò condiscendano alle loro dimande....., perciò ricorrono a Vostra Eccellenza et la suplicano si degni ordinare e provvedere che detti Capitanei a' guerra non si habbiano da intromettere... ma che il Governatore de Iustitia con consulta del suo assessore habbia da riconoscere essi, ect. ».

Il Viceré Don Perafan De Ribeira ordina in conseguenza, sotto la data del 30 giugno 1561, precisando: «...ma di quelli habbia a conoscere il Capitaneo de Iustitia con consulta del suo assessore per li termini delle leggi, e così lo eseguirete non fando il contrario per quanto havete cara la gratia della prefata Maestà, et a pena di mille docati...». La pena è invero troppo forte. Evidentemente il potere centrale non viene obbedito se, per far rispettare i suoi ordini, è costretto a minacciare tanto.

Difatti un'altra provisione del 28 aprile 1570 ordina ai Capitani che non disturbino l'ufficio del Mastro Giurato: e ne richiama altra del maggio 1560, che fra l'altro dice: «...è solito in detta Città ab immemorabili tempore eligere cadauno anno uno Mastro Giurato qual'è delli più principali di detta Città quale bene accompagnato sole guardare la detta Città et signanter la piazza pubblica di essa dove si conservano mercantie di grandissimo valore, che non ve si facciano arrobbi e perchè gli anni passati destinati per la custodia di detta Città li Capitanei con la loro autorità si hanno usurpato la guardia di detta piazza et impedito l'esercitio di detto Mastro Giurato, vi sono nati molti disordini tra li soldati e cittadini ».

Nell'Amministrazione si intromette poco per volta il Governatore stesso, intralciandola, talchè si vede indotta la Città, per salvaguardare le proprie prerogative, a chiedere l'intervento del Viceré.

In una provisione del 1587 si protesta contro il Governatore accusandolo di impedire lo svolgimento delle normali attività amministrative col pretendere di conoscere in anticipo le ragioni per le quali il «Regimento» si riunisce: «...li Sindici della Città di Bari et Regimento di quella dicono che molte delle volte in essa Città occorre far Consiglio per cose occorrentino al buon Governo di questa Città, et per congregare detto Consiglio bisognano far suonare le campane conforme al solito, da detti sindaci chiedendosi licenza da' magnifici Officiali di detta Città in voce et alle volte in scriptis de possono congregare detto Consiglio nello loco solito, e trattare quello incumbe con la presentia del magnifico Capitaneo, o del M.co Giudice spesse volte se li denega, et dfferisce, et vogliono sapere prima quello hanno da trattare, tutto per particolar disegno, e come che non è conveniente darsi impedimento, desiderosi a questo si remedii supplicano V. E...».

Il Viceré accontenta i cittadini ed ordina che il Consiglio possa far suonare le campane quando ciò serva per l'interesse universale della Città, e possa riunirsi nel luogo solito a suo piacimento, ma salve le forme; ed ordina pure che chiedano prima licenza al Capitano, ma «quella concessa, o no» si possano ugualmente congregare.

Quattro anni più tardi ancora la Città deve ricorrere contro lo stesso Governatore, ed il Viceré, pur provvedendo, ordinando e disponendo, rimane inascoltato. Sembra qui di rivivere i tempi, che poi sono quasi gli stessi, delle famose gride manzoniane contro i bravi, poiché le provizioni si susseguono come quelle l'una appresso l'altra contro i funzionari Regi che fanno orecchio da mercante: smettono per un poco, e poi ricominciano.

Nell'aprile 1591 il ricorso è fondato su motivi molto seri, poiché si è giunti addirittura all'aperta violazione delle leggi. Quando il «Regimento» si riunisce per stabilire di prendere a interesse trecento ducati per il pagamento dei Regi Fiscali, il Governatore impedisce di arrivare a conclusione, esercitando pressioni orali e scritte sui consiglieri, minacciandoli, quando non basti, di farli carcerare. Ciò danneggia la Città ed è contro le leggi, ed il Viceré, sentita la Regia Camera sommaria, alla quale i cittadini si sono rivolti stante la qualità del ricorso, richiama il Governatore all'osservanza rimproverandolo di non aver dato obbedienza ad altra provisione dello stesso tenore inviatagli nel gennaio, cioè appena quattro mesi prima. Egli ricorda nuovamente che può solo assistere alle adunanze del parlamento, ma non può votare, né im-

pedire o comunque influire sulle votazioni, essendo i cittadini liberi di decidere come lor piace per quanto riguarda i loro propri interessi, ed il Governatore, per contro, ha soltanto il dovere, qualora vengano prese deliberazioni illecite, di avvertirne le autorità superiori che, sole, hanno facoltà di provvedere in simili frangenti.

Non cessano tuttavia gli abusi e deve essere davvero molto vessata la povera Città, se i suoi rappresentanti tante volte devono chiedere l'alto intervento per salvare l'Università dalle ingerenze continue di quelli che dovrebbero essere, invece, i tutori delle leggi e che, purtroppo, al contrario, fanno di tutto « per particolar disegno » per imbrogliare le matasse per meglio spadroneggiare e commettere ruberie di ogni sorta.

Nel 1596 — e non è la prima volta che questo accade — gli eletti si lamentano che il Governatore carceri ed escarcèri, prenda informazioni e faccia decreti, con grave pregiudizio e danno dei cittadini, senza il voto ed il parere del giudice ordinario, e fa questi atti fuori dei termini di legge « perché non è dottore ». Ci troviamo qui senza dubbio di fronte ad un Capitano più prepotente degli altri, perché i sindaci per accusarlo si trincerano dietro la scusa che non è dottore, e cioè che non conosce il diritto, ma si capisce benissimo che la causa delle malversazioni non è la ignoranza, bensì, e soprattutto, la prepotenza del conquistatore.

Si potrebbero ancora citare, a illustrazione di questa intollerabile situazione, tante altre provisioni che, se pur ci fanno vedere che la Città insensibilmente ed inesorabilmente perde le sue libertà, tuttavia non si arrende, non si rassegna e non disarmava: ché, invece, si difende, si dibatte, come un moribondo troppo attaccato alla vita, nella vana speranza di salvarsi, si appella al diritto, alle leggi, ai privilegi già ottenuti e, quando vien passato il segno, alla violenza.

Nè si può dire che essa reagisca per una tal quale floridezza economica, e questo suo resistere sia generato dal benessere. Dalla lettura dei documenti si evince chiarissimo che questi sentimenti sono insiti nei suoi cittadini; sono, in una parola, frutto di civica dignità e di forte attaccamento alle proprie libere istituzioni.

Le condizioni economiche, al contrario, non risultano affatto floride; lo testimoniano molti privilegi che « rilassano » alla città, che non può pagare, numerosi pesi fiscali; lo denotano le molte gabelle; ce lo dicono alcune provisioni che ordinano ai soldati del castello di non recar pregiudizio alle entrate della Città vendendo pane, carne, vino ed altro nel forte, dove questi generi potevano essere venduti in franchigia.

Ad una esauriente indagine economica molto contribuiscono, oltre a non pochi privilegi e provisioni, le trascrizioni di molti capitoli sui dazi e sulle gabelle, e le notizie sui pesi che annualmente la Città pagava.

Il *Libro* ci dà anche il numero dei fochi in catasto delle varie città della Provincia, da cui risulta che Bari, con 2937, era superata solo da Barletta che ne aveva 3036, e seguita con lieve scarto da Andria con 2896 e da altre grosse borgate.

Ciò mi richiama alla mente uno studio preparato dalla Facoltà di agraria dell'Università di Bari e condotto sulla scorta dei dati ricavati dai catasti onciari dal 1632 al 1753, col quale alcuni studiosi si proponevano di dimostrare che lo spezzettamento della proprietà in Puglia non è un fatto recente, come sosterebbe un'altra corrente, ma risale ad alcuni secoli addietro. Le notizie del *Libro Rosso* ritengo sieno favorevoli alla tesi sostenuta dalla Facoltà, se si tiene presente l'alto numero dei fochi possidenti in relazione allo scarso numero della popolazione a quei tempi.

Anche la vita pubblica ed amministrativa dell'Università ed il suo ordinamento si possono sufficientemente ricostruire attraverso il documento: e grande contributo si ricava per la storia della tradizionale e lunga lotta sostenuta tra le due piazze dei Nobili e dei Popolani per la partecipazione al governo della cosa pubblica. Spesso interviene il potere regio a dirimere le controversie fra gli uni e gli altri. Di tali contrasti piuttosto frequenti si ha notizia e conferma anche dai registri delle decisioni decurionali del tempo che pure sono conservate in Archivio, versatevi dal Municipio nel 1942 (1).

È interessante, a proposito della partecipazione al governo, l'assoluta esclusione nei riguardi dei forestieri, anche se abitanti: costoro non potevano far parte del « Regimento » per antica consuetudine e in forza di una capitolazione stipulata all'uopo e secondo la quale di quello potevano far parte solo le famiglie delle due piazze.

(1) La serie di questi registri manca di alcune annate: quelle dal 1766 al 1799 e dal 1801 al 1806 trovansi presso il Museo Storico, perché, richieste al Comune nel 1900 dal Prof. Nitti per essere esposte in una mostra, non furono più restituite; e le deliberazioni del 1513, 1516, 1548, 1565, 1577, 1583-84 sono presso la Biblioteca Sagarriga Visconti. Ci si augura che al più presto l'intero fondo possa essere riunito presso l'Archivio di Stato, che ne è la naturale sede, e messo integralmente a disposizione degli studiosi.

Della capitolazione ci dà conferma una provisione del 1618 con la quale si ordina al Capitano della Città di non eleggere a pubblici uffici né di far eleggere forestieri, né altri cittadini «... se non quelli delle famiglie sopra ciò assegnate per questa Città iuxta solitum et Capitulatione sopra ciò fatta per questa predetta Città...». Nella specie, il ricorso dell'Università aveva per oggetto la pretesa di alcuni forestieri, dei quali viene nominato un notar Bartolomeo Gisoldo da Benevento, di partecipare al governo perché, dice la provisione, « pagano et contribuiscono con essa (Città) in le collette, et gabelle ».

Altra parte importante del *Libro* è infine quella che si riferisce alle curiosità ed alle notizie varie: pesi, entrate, monasteri, terre regie e baronali, uffici della città e del regno, province, serie degli Arcivescovi dall'837 al 1692. ecc. Particolarmente interessante è poi la cronaca della sommossa popolare avvenuta nel 1635, in seguito all'imposizione di una gabella sulla farina (1).

Molti scrittori di storia pugliese, quali il Carabellese, il Praitano, il Perotti, il Rogadeo, si sono occupati del *Libro Rosso*, rilevandone l'importanza e auspicandone il rinvenimento e la pubblicazione. Ora, che esso è stato definitivamente assicurato agli studiosi, non resta che mettersi all'opera, nella piena fiducia che a suo tempo non mancheranno i mezzi per farne una bella e utile edizione.

PASQUALE DI BARI

(1) Il Perotti, a proposito di tale sommossa, scriveva in *Bari ignota*, Trani, Vecchi e Lella, 1907, p. 335:

« Di questa fedele cronaca d'un memorabile evento cittadino si leggeva una volta nei giornali dei fratelli Tazii e di Bartolomeo Calefati, e in quel Libro Magno di felice memoria in cui era tanta parte della vita municipale barese. Ma visto che le fonti suddette sono scomparse e si può ritenerle perdute, mi son dovuto accontentare dell'estratto fattone da Monsignor Calefati, nome non ignoto ai cultori di storia locale sulla fine del sec. XVIII ».